



EUROVISION SONG CONTEST 2026: REGOLAMENTO DELLA SELEZIONE SVIZZERA

Ultimo aggiornamento: 16.06.2025

SRF, RTS, RSI e RTR (denominate «SSR» nel presente Regolamento) selezionano insieme la canzone svizzera e l'interprete per l'edizione 2026 dell'«Eurovision Song Contest» in Austria. Le candidature possono essere inoltrate tra il 04 e il 28 agosto 2025 alle ore 23.00 (CET).

CONDIZIONI GENERALI D'ISCRIZIONE

1. La SSR è alla ricerca di una canzone moderna, che lasci il segno e sia all'altezza delle esigenze internazionali.
2. Le candidature, accompagnate da un file audio, devono essere inoltrate tramite la piattaforma ufficiale della SSR (srf.ch/eurovision).
3. La candidatura, o la canzone, può essere caricata solo dalle persone titolari dei rispettivi diritti. È possibile inoltrare al massimo cinque canzoni per ogni titolare dei diritti. Con il caricamento delle candidature o delle canzoni, tutte le persone titolari dei diritti confermano di accettare l'inoltro e garantiscono che nulla osta alla partecipazione alla selezione svizzera e all'«Eurovision Song Contest».
4. Con il caricamento delle candidature o delle canzoni, tutte le persone titolari dei diritti dell'opera accettano il regolamento svizzero e il regolamento internazionale dell'«Eurovision Song Contest» emanato dall'UER.
5. In linea di principio non è ammessa la partecipazione di organizzazioni commerciali, religiose e politiche, né di fondazioni e organizzazioni non a scopo di lucro.
6. Le persone titolari dei diritti garantiscono che non esistono accordi di nessun genere con terze parti, ad esempio con marchi, management, organizzatrici e organizzatori o agenzie, che possono entrare in conflitto con l'esecuzione e l'utilizzazione contrattuale dell'opera, la produzione e la rappresentazione. Le persone titolari dei diritti esonerano la SSR illimitatamente, senza restrizioni contenutistiche, temporali e geografiche, dalle pretese di terzi.
7. Le canzoni presentate non potranno essere successivamente ritirate.

LA SELEZIONE

8. Le canzoni inoltrate vengono verificate e valutate sul piano redazionale. I brani che non soddisfano i criteri qualitativi o che non corrispondono al regolamento vengono scartati.
9. In seguito alla verifica della qualità, si procede alla selezione definitiva delle canzoni, nonché delle e degli interpreti, che avviene a diversi livelli e in diverse tappe ad opera di un panel di spettatrici e spettatori nazionali e internazionali, nonché di una giuria internazionale

- composta da 25 esperte ed esperti.
- 10.** Le manipolazioni, i tentativi di corruzione o altre irregolarità constatate durante la votazione della giuria o del panel possono portare alla squalifica della canzone, della o dell'interprete, della persona membro della giuria o del panel.

DISPOSIZIONI SULLA CANZONE

- 11.** Le persone titolari dei diritti confermano, tramite l'iscrizione, che la canzone proposta è un'opera originale autentica (composizione/testo) e che non è in alcun modo frutto di plagio.
- 12.** Le persone titolari dei diritti della canzone devono accettare le disposizioni dell'UER relative alle licenze. Queste ultime sono parte integrante del regolamento dell'«Eurovision Song Contest».
- 13.** La canzone non può oltrepassare i 3 minuti.
- 14.** I testi delle canzoni possono essere in qualsiasi lingua.
- 15.** Sono vietati i contenuti politici, razzisti o che incitano alla violenza.
- 16.** Non sono ammesse versioni strumentali. Ogni titolo deve contenere passaggi cantati o parlati.
- 17.** È possibile presentare brani per i quali la scelta dell'interprete non sia ancora definitiva. Tuttavia, in questo caso la canzone deve obbligatoriamente contenere una voce esemplificativa.
- 18.** Tutte le candidate e i candidati verranno informati sull'esito della selezione entro la fine del 2025.
- 19.** La SSR non divulgherà le canzoni che non si saranno qualificate.
- 20.** Per ragioni di qualità la SSR può chiedere in qualsiasi momento e a propria discrezione una rielaborazione della produzione o del testo della canzone, riservandosi il diritto esclusivo di decidere in merito.

DISPOSIZIONI SULL'INTERPRETAZIONE

- 21.** Le e gli interpreti accettano tutti i regolamenti attinenti all'«Eurovision Song Contest».
- 22.** Le e gli interpreti non possono candidarsi per rappresentare più di un Paese all'«Eurovision Song Contest».
- 23.** A parità di punteggio vengono preferite le e gli interpreti in possesso della cittadinanza svizzera o di un domicilio in Svizzera. Tuttavia, la cittadinanza non è determinante e non esclude nessuno dalla possibilità di presentare una canzone.
- 24.** Le e gli interpreti devono avere un'età minima di 16 anni (data di riferimento: 01.05.2026).
- 25.** Poiché è possibile anche presentare canzoni con una voce esemplificativa, al momento del caricamento del brano è necessario indicare se l'interprete desidera partecipare alla competizione oppure no.
- 26.** Durante il processo di selezione, le e gli interpreti, e quindi le voci delle canzoni, possono essere sostituiti dalla SSR in qualsiasi momento previa consultazione e consenso della persona titolare dei diritti. La SSR decide in maniera definitiva le e gli interpreti che canteranno i brani.
- 27.** La partecipazione delle vincitrici e dei vincitori alla selezione svizzera dell'«Eurovision Song Contest» è disciplinata da un contratto scritto.
- 28.** Le e gli interpreti devono essere a disposizione per le prove a partire da gennaio 2026 e per date promozionali comprese tra febbraio e maggio 2026.
- 29.** Con la firma del contratto le e gli interpreti si dichiarano disponibili in modo vincolante a presentare la canzone all'«Eurovision Song Contest» 2026 in Austria e quindi a rappresentare la Svizzera. Le semifinali internazionali e la finale internazionale sono previste probabilmente per maggio 2026 in Austria. L'obbligo di presenza in loco è di circa due settimane e dipende dal calendario del host broadcaster.

SPETTACOLI IN DIRETTA

30. Le e gli interpreti devono cantare dal vivo. Per il momento si prevede che possa avvenire con playback delle coriste e dei coristi di supporto o dal vivo (analogamente al 2025). La decisione al riguardo spetta esclusivamente alla SSR.
31. Il brano può essere eseguito da una, un o più cantanti e musiciste o musicisti. Sul palco possono essere presenti al massimo sei persone (incl. ballerine, ballerini, coriste e coristi).
32. Tutti gli accompagnamenti strumentali sono in playback.
33. Sul palcoscenico non sono ammessi animali.
34. Sono vietati gesti, simboli o affermazioni di natura politica, razzista o che incitano alla violenza.
35. La scenografia e l'intera direzione creativa vengono sviluppati in stretta collaborazione tra la SSR, una o un ESC Staging Director e l'interprete. La scenografia comprende, tra le altre cose, gli abiti di scena, la coreografia, le luci e l'illuminazione LED. Dal momento che l'ESC è una produzione molto complessa e ogni decisione creativa può comportare anche dei costi, la SSR ha l'ultima parola sulla scenografia e sulla direzione creativa.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

36. L'UER pubblica un regolamento internazionale per l'«Eurovision Song Contest», che fa stato in caso di divergenze con quello nazionale. Le modalità di partecipazione alle semifinali e alla finale dell'«Eurovision Song Contest» 2026 sono disciplinate dal regolamento internazionale e vincolanti per la vincitrice o il vincitore della selezione nazionale.
37. I brani che violano uno dei due regolamenti, nazionale o internazionale, vengono squalificati dalla SSR o dall'UER.
38. La SSR si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le necessarie modifiche al processo di selezione e al regolamento per soddisfare i requisiti di qualità.
39. Diritto di utilizzo: la SSR può utilizzare gratuitamente l'opera svizzera selezionata per l'«Eurovision Song Contest» su tutti i vettori (radio, tv, online, social media ecc.) senza condizioni né restrizioni.
40. Diritto d'autore: le persone titolari dei diritti delle canzoni conservano i loro diritti sull'opera, diritti che vengono conteggiati tramite le società di gestione (p. es. SUISA).
41. La canzone non può essere stata diffusa (interamente o parzialmente) prima del 1° settembre 2025 (radio, tv, Internet, esibizioni in pubblico, supporti sonori ecc.). Il momento della diffusione e la comunicazione del contributo svizzero (compresi il titolo del brano, le e gli interpreti, le autrici e gli autori) vengono decisi dalla SSR.
42. La SSR si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento o di adeguarlo al regolamento internazionale. Le e i partecipanti non potranno far valere alcun diritto a seguito di tali modifiche.
43. È escluso il ricorso alle vie legali.
44. In caso di contestazioni o dubbi, fa fede la versione tedesca del presente Regolamento.

Zurigo, 16 giugno 2025

Yves Schifferle

Head of Delegation SRG SSR
 Schweizer Radio und Fernsehen SRF
 Fernsehstrasse 1-4
 8052 Zürich
yves.schifferle@srf.ch